

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Nelle procedure concorsuali va assicurata la contestualità delle prove scritte.
TAR Molise, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 2¹

La pronuncia in esame conferma l'orientamento consolidato secondo cui va assicurata la contestualità nello svolgimento delle prove scritte di un concorso per garantire la parità di condizioni tra i concorrenti.

La vicenda processuale nasce dal ricorso proposto da una candidata avverso gli atti con i quali un'Amministrazione ha respinto la sua richiesta, supportata da certificazione medica di provenienza ospedaliera, di poter svolgere in sede dislocata o vedere differito lo svolgimento delle prove scritte relative ad un concorso indetto dalla stessa Amministrazione, in quanto l'interessata si trovava in condizioni di salute che non le avrebbero consentito di recarsi presso la sede di svolgimento delle prove.

L'Amministrazione procedente, ricevuta la richiesta della candidata, si era allora rivolta alla società incaricata della gestione dei servizi informatici del concorso, al fine di verificare la possibilità di far espletare alla richiedente le prove scritte presso la propria residenza.

La società incaricata dell'organizzazione delle prove aveva, però, rilevato l'impossibilità di far partecipare la candidata da casa contestualmente allo svolgimento delle prove in presenza, dal momento che i tablet da utilizzare durante la prova avrebbero contenuto un'applicazione non trasferibile sui tablet personali e sarebbero stati "securizzati".

In considerazione di ciò l'Amministrazione aveva respinto l'istanza, sia con riguardo alla dislocazione della prova che al suo differimento. Al tempo stesso, però, aveva precisato che, nel caso in cui la candidata si fosse recata nella sede concorsuale, le sarebbe stato garantito un

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

accesso prioritario e la costante presenza di un'ambulanza fornita di presidio medico, pronto ad intervenire in caso di necessità.

La ricorrente non era, però, riuscita a sostenere il concorso, essendo poi rimasta ricoverata in ospedale fino alla data di svolgimento delle prove scritte.

La candidata veniva, quindi, esclusa dalla procedura sulla base di una puntuale prescrizione del bando secondo cui: *"I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti, verranno considerati rinunciatari al concorso quale sia la causa dell'assenza, anche indipendentemente dalla loro volontà"*.

La candidata, pertanto, impugnava davanti al TAR il diniego di differimento e/o dislocazione della prova, unitamente agli atti conseguenti.

L'Amministrazione eccepiva l'infondatezza nel merito sostanzialmente sulla scorta di numerosi precedenti giurisprudenziali.

Pert il TAR adito il ricorso è infondato in considerazione della *"necessità oggettiva di tutelare la parità di condizioni tra i candidati ai concorsi pubblici"*. Tale necessità prevale sulle *"pur serie esigenze"* poste a base della proposizione del gravame.

Nel merito il TAR, relativamente alla richiesta della candidata di svolgere la prova scritta presso la propria abitazione, osserva che l'Amministrazione ha tempestivamente sottoposto la fattibilità di tale ipotesi al vaglio della società che si occupava della gestione informatica del concorso. Quest'ultima, però, ha escluso la praticabilità dell'ipotesi, non essendo in grado di garantire, in una sede diversa da quella stabilita, né il funzionamento dell'apparecchiatura da utilizzare, né la contestualità delle operazioni concorsuali. Peraltro tali considerazioni di carattere tecnico non sono state neppure contestate nel merito in sede di contenzioso.

Ciò premesso, secondo il collegio, considerata la necessità di assicurare la *par condicio* tra i partecipanti al concorso, e poiché l'Amministrazione non era in grado di assicurare tale condizione dislocando altrove la prova scritta dell'interessata, il rigetto dell'istanza prodotta dalla candidata risultava senz'altro un atto dovuto. Per il TAR, infatti, non vi è alcun dubbio *"che la par condicio dei concorrenti, che trova la sua principale declinazione nella contestualità"*

dei tempi e nella identità del luogo di svolgimento delle prove, costituisca un valore non derogabile dall'Amministrazione nell'espletamento di un pubblico concorso”.

In ordine alla seconda richiesta della candidata, avente ad oggetto la possibilità di differire la prova concorsuale scritta, il TAR richiama preliminarmente un consolidato orientamento secondo cui: *“Il principio di contestualità delle prove concorsuali rappresenta un corollario del principio della par condicio dei candidati, in base al quale per questi ultimi devono valere le stesse condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione”* ².

Al riguardo per i giudici non è condivisibile il tentativo della ricorrente di ribaltare tale principio in quanto le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla stessa risultano inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. In particolare, alcune decisioni richiamate³ fanno riferimento al diniego del differimento di una prova pratica e di una prova orale di un concorso, cioè a tipologie di prove che *“si presentano già intuitivamente corredate da caratteristiche del tutto diverse da quelle proprie dell'espletamento delle prove scritte, e pertanto soggette a regimi che possono ben essere differenziati”*. E' evidente che le prove pratiche e orali di un concorso *“si svolgono infatti, naturalmente e fisiologicamente, in modo non contestuale; e nel contempo la garanzia di par condicio viene in esse declinata attraverso meccanismi del tutto diversi da quelli, invece, necessari ad assicurarne il rispetto per le prove concorsuali scritte”*.

Per il TAR, inoltre, non appaiono condivisibili neppure le censure tese a lamentare la mancata applicazione analogica di regole e prassi maturate nell'ambito della eccezionale disciplina emergenziale introdotta, nella materia dei pubblici concorsi, durante l'emergenza causata dalla recente pandemia dal momento che le norme eccezionali, le cui deroghe erano ben circoscritte nel tempo, non sono suscettibili di estensione analogica. Inoltre i giudici, con riferimento al contesto emergenziale, rimarcano anche come la giurisprudenza prevalente

² Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 8301.

³ Tar Emilia Romagna, Sez. I, 1° agosto 2013, n. 568; Tar Umbria, 30 agosto 2013, n. 460.

abbia ritenuto che non sussistesse l'obbligo di predisporre una sessione suppletiva delle prove concorsuali scritte a seguito della richiesta di un candidato che non avesse potuto parteciparvi in quanto sottoposto alla quarantena obbligatoria⁴. Viceversa al TAR appaiono meritevoli di condivisione le considerazioni svolte dall'Amministrazione nel richiamare il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui *“la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività e celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al buon andamento di cui all'art. 97 Cost., comporterebbe un'insanabile lesione del principio costituzionale di imparzialità, attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati; 2) la riconoscibilità delle prove medesime; 3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati”*⁵.

Infine i giudici ricordano altresì che il Consiglio di Stato, nell'esprimersi su materia connessa alle vicende legate al Covid 19, ma con analoghe considerazioni di carattere generale, ha ribadito: *“Costituisce, infatti, principio d'ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l'assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione”*⁶.

⁴ “La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure limitative della sfera di libertà dell'individuo adottate al fine di prevenire la diffusione del contagio non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare la rigida osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto la par condicio tra i candidati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2022, n. 5380).

⁵ Consiglio di Stato, Sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2022, n. 2155; TAR Lazio, Sez. Latina, 7 febbraio 2014, n.114.

⁶ Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10914.